



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO

in composizione monocratica nella persona del magistrato Dott. Gian Marco DE VINCENZI ha deliberato e pubblicato alla udienza del giorno 28/02/2019, mediante lettura del dispositivo, la seguente

20-5-2019
IL FUNZIONARIO

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL GIORNO

Data di comunicazione
alla segreteria del P.M.
(art. 15 reg. es. c.p.p.):

SENTENZA

nel procedimento penale celebrato in grado di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace [redacted] emessa in data [redacted] nei confronti di

Data di comunicazione al
P.G. dell'avviso di deposito
(art. 548 comma 3 c.p.p.):

[redacted] nato a [redacted] il [redacted], residente a [redacted]

Libero assente

con l'assistenza difensiva dell'avv. Luciano GIORGI del foro di Grosseto, di fiducia

SENTENZA IRREVOCABILE
(ART. 648 C.P.P.) IN DATA:

IMPUTATO

Reato previsto e punito dall'art. 590 comma 2° c.p., perché, in qualità di titolare della ditta [redacted] e personale esecutore dei lavori di manutenzione e tinteggiatura presso la [redacted] per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, specificamente nell'aver ommesso di porre in essere precauzioni atte ad eliminare il pericolo di inalazione delle vernici, diluenti ed isolanti Utilizzati per i lavori, da parte dei frequentatori della scuola e loro docenti, cagionava all'insegnante [redacted] impegnata il 26.01.2010, giorno della tinteggiatura, a tenere lezioni in quei locali, ed anche nel successivo 30 gennaio 2010, lesioni personali gravi consistenti in una "Encefalopatia Tossica" con "M.C.S." (sensibilità chimica multipla), con conseguente malattia ed incapacità di attendere alle ordinaria occupazioni per un tempo superiore ai giorni 40.
In [redacted] ([redacted]), il [redacted]

F.to: il Cancelliere

Data di comunicazione al
P.M. della irrevocabilità
(art. 27 reg. es. c.p.p.):

con intervento di responsabile civile costituita in persona di [redacted] con l'assistenza difensiva dell'avv. Luciano GIORGI del foro di Grosseto

Data della trasmissione al
P.M. per estratto esecutivo
(art. 28 reg. es. c.p.p.):

con intervento di parte civile costituita in persona di [redacted] con l'assistenza difensiva dell'avv. Massimiliano PALENA del foro di Firenze,

Data registrazione S.I.C.:

Registro recupero crediti

n°



Conclusioni rassegnate dalle parti:

Il P.M. chiede non luogo a procedere stante la maturata prescrizione, confermandosi le prescrizioni di natura civile contenute nella sentenza del Gdp.

La difesa di parte civile chiede l'accoglimento della memoria sull'inammissibilità; nel merito dichiararsi la prescrizione con conferma delle statuizioni civili.

La difesa dell'imputato e del responsabile civile insiste sull'impugnazione proposta ed in ordine alla prescrizione del reato chiede l'applicazione del 429 comma 2 cpp essendo evidente che dal processo emergono elementi che dovrebbero portare al proscioglimento nel merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Con distinti atti rispettivamente depositati in data 10.4.18 e 6.4.18, [REDACTED] ed il responsabile civile [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, proponevano appello avverso la sentenza n. [REDACTED] emessa il [REDACTED] con la quale il Giudice di Pace [REDACTED] ritenuto l'imputato colpevole del reato di cui all' art. 590 c. 2 c.p., condannava il predetto alla pena di Euro 250 di multa, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile [REDACTED] in solido con il responsabile civile [REDACTED] da liquidarsi in separata sede, ed alla rifusione delle spese di costituzione, liquidate in Euro 1.100 oltre oneri, assegnando altresì alla parte civile una provvisoria pari ad Euro 5.000, posta egualmente a carico solidale del prevenuto e del responsabile civile..

Avverso la pronuncia in esame erano assunti quali motivi d' appello: 1) l' inconsistenza probatoria degli elementi a sostegno della sussistenza del fatto, sotto il profilo oggettivo, riguardo l'insorgenza di una effettiva malattia a carico della persona offesa; 2) il difetto in ogni caso di nesso causale tra condotta ed evento, dovendosi altresì escludere, trattandosi di un reato omissivo, che il prevenuto si trovasse in una delle c. d. posizioni di garanzia.

All' udienza del [REDACTED] le parti concludevano come in atti.

Ritiene il Giudice debba preliminarmente dichiararsi ex art. 531 c.p.p. il non doversi procedere nei confronti del [REDACTED] per intervenuta prescrizione.

In assenza dei presupposti di cui all'art. 129 c. 2 c.p.p. per disporre l'assoluzione nel merito dell'imputato, il delitto per cui è procedimento risulta commesso in data 26.1.10, e pur tenendo conto delle interruzioni verificatesi, è comunque oggi decorso il termine massimo contemplato all' art. 160 ult. comma c.p., imponendosi la declaratoria *de qua*.

Respinta inoltre la questione prospettata dalla parte civile e relativa inammissibilità delle proposte impugnazioni, ritenute generiche e carenti degli

elementi qualificanti, ravvisandosi al contrario negli atti una sufficiente indicazione dei motivi d'appello e delle conseguenti richieste, debbono tuttavia confermarsi le statuizioni civili disposte dal Giudice di prime cure, ritenendo, nel merito, condivisibili le argomentazioni contenute nella sentenza appellata riguardo la fondatezza della contestazione.

Ed invero, richiamate qui integralmente le considerazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, valga rilevare come nel pomeriggio del 26.1.10, la [redacted] insegnante presso la [redacted] di [redacted] (GR), recatasi in classe, avvertiva da subito un penetrante odore del tipo benzina o cherosene, accusando dopo pochi minuti vari gravi disturbi (bruciore agli occhi, alla gola, alle narici, nausea, vertigini, dispnea, gonfiore delle mucose, difficoltà ad articolare parole).

La docente contattava allora immediatamente gli Uffici Comunali, ove le veniva comunicato che nella mattinata personale della Ditta [redacted] di cui il [redacted] era titolare, aveva effettuato lavori di manutenzione e tinteggiatura delle aule, utilizzando prodotti chimici quali vernici, diluenti ed isolanti.

Persistendo gli anzidetti disturbi, il 27.1.10 la p.o. si recava una prima volta presso il locale presidio ospedaliero.

Il successivo 30.1.10. la [redacted] entrava nuovamente nell'Istituto scolastico ma, dopo soli cinque minuti, subiva nuovamente i medesimi malesseri, vedendosi costretta ad interrompere le lezioni e portarsi per la seconda volta al Pronto Soccorso, senza sostanziali miglioramenti neppure nei giorni a seguire, nonostante le visite specialistiche effettuate il 2.10.10, il 10.2.10, il 16.2.2010, vari ulteriori accessi al Pronto Soccorso di Grosseto e il ricovero presso l'Ospedale di Siena.

Solo a seguito di ulteriori e più approfonditi esami clinici, il 15.4.2010 l'immunologo Prof. Genovesi, da cui la parte civile era nuovamente visitata il 3.9.2010, era infine in grado di diagnosticare l'insorgenza nella [redacted] di un'"Encefalopatia tossica con MCS (sensibilità chimica multipla)", avviando una terapia mirata.

L'abbondante documentazione medica in atti comprova dunque con certezza la sussistenza della malattia, della durata superiore ai giorni quaranta, lamentata dalla vittima, caratterizzata da violente cefalee, dolori muscolari, disturbi visivi e respiratori, vertigini, congestioni nasali, astenia, dispepsia, insonnia, infiammazioni alle mucose, parestesie, (cifr. per un quadro d'insieme dei disturbi accusati dalla donna la relazione datata 3.9.2010 del Prof. Giuseppe Genovesi).

Lo stesso perito ██████████ nominata dal Giudice di Pace, concludeva con certezza, nell'elaborato depositato all'udienza del 26.6.2015, per l'avvenuta insorgenza nella vittima di una complessa patologia riconducibile alla c. d. "MCS (sensibilità chimica multipla)" (cifr. pag. 22 relazione peritale, in atti).

Acclarata dunque l'effettiva sussistenza della malattia, riguardo l'eziologia della stessa ritiene anche questo giudice d'appello la riconducibilità delle lesioni, sotto il profilo causale, alla condotta del ██████████ il quale, dopo aver effettuato i lavori di manutenzione e tinteggiatura del detto complesso scolastico, ometteva di adottare adeguate precauzioni atte ad eliminare il pericolo, prevedibile e prevenibile, di inalazioni dei prodotti chimici utilizzati da parte dei soggetti, docenti e studenti, frequentanti la Scuola ed in particolare della ██████████ venendo meno colposamente agli obblighi gravanti sullo stesso in quanto autore degli interventi di risanamento e ripristino dello stabile.

Benchè infatti la Dott.ssa ██████████ pur evidenziando come la "MCS" sia una patologia dovuta all'esposizione a sostanze tossiche, di norma solventi organici, concluda poi gli accertamenti peritali non ritenendo possibile affermare, nel caso in esame, con assoluta certezza che detta patologia origini dai fatti di causa, i lavori curati dall'odierno appellante debbono in ogni caso considerarsi con ragionevole probabilità all'origine dei disturbi accusati dalla persona offesa.

In assenza di spiegazioni causali alternative infatti, l'insorgere nella ██████████ dei persistenti disturbi in oggetto, in precedenza mai avvertiti, in significativa coincidenza temporale con l'attività posta in essere dalla ditta del prevenuto nelle aule della scuola di musica, appare necessariamente riconducibile all'utilizzo di quelle sostanze e categorie biochimiche, analiticamente indicate dal Prof.

Genovesi nella relazione del 3.9.2010, contenute nei solventi e nelle vernici utilizzate dalla [REDACTED].

Si impone dunque, a fronte dell'accertata penale responsabilità dell'imputato, l'integrale conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza oggetto di gravame, con conseguente condanna delle parti appellanti [REDACTED] e [REDACTED] in via solidale al pagamento delle spese sostenute in questo grado di giudizio dalla parte civile, liquidate, tenuto conto della natura, complessità e durata del procedimento, in Euro 1.200 oltre IVA, CPA e spese generali.

P.Q.M.

visto l'art. 605 c.p.p.

DISPONE

non doversi procedere nei confronti dell'appellante [REDACTED] per intervenuta prescrizione.

Conferma integralmente le statuizioni civili espresse nella sentenza oggetto d'impugnazione, con conseguente condanna in solido degli appellanti al pagamento delle spese di giudizio quantificate in Euro 1.200 oltre oneri di legge.

Deposito della motivazione entro giorni 80.

[REDACTED] li [REDACTED]

IL GIUDICE

